



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

CAMBIA LA MOBILITA' – ADESSO SARA' LIBERA

La mobilità nel pubblico impiego diventa “libera”, non più subordinata alla copertura in entrata del posto che si rende libero.

Infatti il nuovo sistema di computo degli spazi per le assunzioni definito dall'art. 33 del DL 34/2019, conv. Legge 58/2019, e attuato dai Dpcm, ha modificato le regole finora utilizzate, ossia la necessità di coprire le mobilità in uscita con una in entrata, e quindi, di fatto, rendendola quasi impossibile.

Ricordiamo che l'obbligo di contenimento della spesa del personale impostato su tetti al turnover, con limiti al 20 o 25 % delle cessazioni, e soprattutto l'interpretazione data dal MEF e dall'ARAN che la mobilità in uscita non era da considerarsi “cessazione”, avevano impedito le uscite “singole”, perché non potevano più essere coperte.

La novità contenuta nel DL n. 113/2018 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018) all'art. 35-bis che recita: *“al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15, assumere a tempo indeterminato personale di Polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”*, aveva portato per la Polizia Locale una importante novità, consentendo la copertura non più ragionando in forma di “teste” ma di “spesa”, e quindi consentendo addirittura più assunzioni, lasciando ampia autonomia agli Enti Locali. Infatti, invece di un D5 l'Ente può scegliere di assumere C1, risparmiando e prendendone magari due.

La Corte dei Conti aveva sempre ritenuto che dovessero essere comunque rispettare le previsioni dell'art. 1, comma 47, della Legge 311/2004, «in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli

ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente». In base a questa norma “neutralità della mobilità”, era possibile assumere con mobilità in entrata ma di fatto poteva coprire solo mobilità in uscita, poiché sul piano strettamente contabile le mobilità in uscita non erano considerate come cessazioni utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni.

Il decreto crescita cambia radicalmente i meccanismi sin qui abituali. Di fatto, consente alle amministrazioni di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato possibili entro il volume di spesa di personale attivabile in base al rapporto che essa avrà con la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il sistema impostato dall'articolo 33 del DL 34/2019, attuato dai Dpcm, consente anche di incrementare la spesa da destinare ad assunzioni, se gli enti risulteranno virtuosi e quindi con rapporti spesa/entrate inferiori ai valori soglia.

In questo quadro, la previsione dell'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 e la mobilità «neutra» non sono più previste. Infatti, in assenza di tetti alle assunzioni mediante limitazioni al turnover, le assunzioni sono comunque un impiego della spesa possibile ai sensi dei Dpcm. Il concetto di neutralità della mobilità non esiste più, perché qualsiasi dipendente, comunque sia stato assunto, sia per concorso, sia per mobilità, contribuisce a determinare il volume della spesa del personale e quindi ad influenzare il rapporto con le entrate correnti.

In sostanza quella che dovrà essere misurata d'ora in poi è la spesa di personale ammissibile per il personale, nel rapporto spesa per personale / entrate correnti.

Né si può affermare che prevalga comunque il principio della salvaguardia generale dei conti pubblici, in quanto la mobilità non genera nuova spesa. Infatti, l'articolo 33 del citato DL. 34/2019 è volto esattamente a consentire una copertura del gap esistente nella spesa del personale di regioni ed enti locali.

Cav. Dott. Roberto Benigni

Responsabile Ufficio Studi Giuridici Anvu – Vice Presidente Nazionale